

**[ESTRATTO]**

**POLITICA DI GESTIONE DELLE  
SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI**

DeA Capital Alternative Funds SGR S.p.A. (di seguito anche "SGR" e/o "GEFIA" e/o "Società") ha adottato una politica di in materia di gestione dei conflitti di interesse. La stessa (di seguito anche "*Policy*") è predisposta ai sensi di quanto disciplinato all'articolo 117 del Regolamento Intermediari, adottato dalla Consob con Delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito anche "Regolamento Intermediari"), nonché in conformità con quanto previsto all'articolo 31 del Regolamento (UE) 231/2013 (di seguito il "Regolamento Delegato").

Nell'ambito della *Policy* si tiene altresì conto delle circostanze / situazioni che potrebbero causare un conflitto di interesse personale, disciplinate dal Codice Civile.

Il documento ha l'obiettivo di descrivere i seguenti aspetti:

- i.* individuazione dei soggetti potenzialmente coinvolti in una situazione di conflitto;
- ii.* inquadramento delle situazioni oggetto di un possibile conflitto;
- iii.* definizione delle metodologie e presidi per la gestione di un conflitto.

Con l'intento di individuare tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse, la SGR ha effettuato una mappatura delle potenziali situazioni di conflitto di interesse in relazione alla propria articolazione organizzativa, operative e societaria. Tenuto conto delle tipologie di conflitti di interesse, disciplinate all'articolo 30 del Regolamento Delegato, sono state identificate, con riferimento ai servizi / attività prestati dalla SGR le seguenti situazioni in potenziale conflitto di interesse:

- I.* operazioni di investimento / disinvestimento di uno o più Fondi gestiti in società *target* / OICR *target* partecipate dal Socio della SGR, dalla SGR, dai Soggetti Rilevanti, da qualsiasi persona / società avente stretti legami con la SGR e/o con i Soggetti Rilevanti, da Parti Correlate alla SGR, da uno o più Investitori;
- II.* operazioni di investimento / disinvestimento di uno o più fondi gestiti in strumenti di debito e/o strumenti ibridi emessi da società partecipate dal Socio della SGR, dalla SGR, dai Soggetti Rilevanti, da qualsiasi persona / società avente stretti legami con la SGR e/o con i Soggetti Rilevanti, da Parti Correlate alla SGR, da uno o più Investitori;
- III.* il Socio della SGR, la SGR, uno o più Soggetti Rilevanti, uno o più persone aventi stretti legami con la SGR e/con i Soggetti Rilevanti, una Parte Correlata alla SGR,

uno o più Investitori sono co-investitori in operazioni di investimento da parte degli Fondi gestiti;

- IV. operazione di acquisizione/cessione di una partecipazione tra Fondi gestiti dalla SGR, ovvero fra questi e OICR gestiti da altre società di gestione del risparmio partecipate dal socio della SGR, da Soggetti Rilevanti, da uno o più persone aventi stretti legami con la SGR e/con i Soggetti Rilevanti o da Parti Correlate alla SGR nonché da Investitori dei Fondi gestiti dalla SGR;
- V. stipula di accordi tra i Fondi gestiti e/o il Socio della SGR, uno o più Soggetti Rilevanti, con le società controllate dai medesimi Fondi;
- VI. decisione della SGR di estendere la durata e / o il periodo di investimento di un fondo dalla stessa gestito;
- VII. conferimento di mandati (di *advisory*, consulenza e simili) inerenti la gestione del Fondo e/o per l'acquisto e / o la vendita di azioni / quote di società *target* / OICR *target* al socio della SGR, alla SGR, a Soggetti Rilevanti della SGR, o qualsiasi persona o entità avente stretti legami con tali soggetti, da/a Parti Correlate alla SGR o, da uno o più Investitori, laddove il corrispettivo sia posto a carico dei fondi gestiti dalla SGR;
- VIII. stipula con il socio della SGR, con un Soggetto Rilevante, con una persone avente stretti legami con la SGR e/con i Soggetti Rilevanti, una Parte Correlata alla SGR, uno o più Investitori, di contratto di esternalizzazione di funzioni aziendali, essenziali o importanti, laddove il corrispettivo sia posto a carico dei fondi gestiti dalla SGR;
- IX. investimenti in quote/azioni di società *target* / OICR *target* potenzialmente compatibili con l'*asset allocation* ed il *business plan* di più Fondi gestiti dalla SGR;
- X. accordi in base ai quali (i) le società *target*, (ii) gli intermediari negoziatori o (iii) intermediari gestori, in connessione con l'operazione di investimento / disinvestimento, riconoscono alla SGR commissioni o competenze (cd. *Inducements*);
- XI. accordi in base ai quali, nell'ambito della costituzione di nuovi fondi da parte della SGR, soggetti diversi dagli investitori riconoscono o riconosceranno alla SGR commissioni o competenze (cd. *Inducements*).

In aggiunta ai casi sopra identificati, il Consiglio di Amministrazione può, qualora lo ritenga opportuno caso per caso, trattare come situazione in conflitto anche situazioni

che, in via generale, sono ritenute non idonee a ledere gravemente gli interessi di uno o più dei fondi gestiti dalla SGR.

La SGR, dopo aver individuato le situazioni di conflitto di interesse pregiudizievoli per i Fondi e per i partecipanti agli stessi, al fine di assicurare che l'attività gestoria sia esercitata in modo indipendente e nell'esclusivo interesse dei sottoscrittori, dispone di presidi procedurali - da associare alle singole fattispecie secondo criteri discrezionali, tenuto conto anche della rilevanza di ciascuna - e organizzativi.

Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 118 del Regolamento Intermediari, il quale rimanda alle disposizioni di cui all'articolo 35 del Regolamento Delegato, la SGR ha istituito un registro nel quale sono riportate le situazioni in cui sia sorto o possa sorgere un conflitto di interesse che comporta il rischio significativo di danno agli interessi di uno o più FIA o dei suoi investitori.